



Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di enti ospitanti tirocini di inclusione sociale per le persone beneficiarie del reddito di cittadinanza dell'ambito territoriale della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera – Quota servizi fondo povertà 2019 CUP J51B19000810001 – Quota servizi fondo povertà 2020 CUP J51H22000120001

Premessa

La Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera, nell'ambito dell'azione n. 2 "Servizi e interventi rivolti ai beneficiari di Reddito di cittadinanza" della "Quota servizi Fondo Povertà", ha previsto l'attuazione di tirocini di inclusione sociale, così come finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in armonia con quanto previsto dal D.l. del 30 dicembre 2021 "Piano-poverta-riparto-FP-2021-2023" al punto 3 che riprendendo l'articolo 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017, precisa che tra i servizi, afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla L. 328 del 2000, per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato per la presa in carico dei beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza, sono inclusi i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

La Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019, assegnata alla Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera con decreto della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 220 dell'8/07/2020 e la quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2020, assegnata alla Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera con decreto della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 164 del 27/04/2021, prevedono, tra l'altro, quale obiettivo di intervento, l'attivazione di tirocini di inclusione sociale, per un importo complessivo pari a € 81185.24.

I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti che necessitano di percorsi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa e dell'acquisizione di autonomia personale sono istituiti dalle Linee Guida di cui all'Accordo del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 281/97, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (d'ora in poi "Linee Guida") e trovano attuazione in base a quanto disposto dalla delibera della Regione Toscana n. 620 de 18.05.2020, in particolare Allegato A *DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI "TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE"*

I destinatari dei tirocini sono persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari territoriali di cui alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e nello specifico sono persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza come da D.l. n. 4 del 28.01.2019 e s.s. m.m. i.i.

che abbiano sottoscritto il Patto per l'Inclusione Sociale, residenti o dimoranti nell'ambito territoriale della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera.

L'attivazione dei tirocini prevederà la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra la Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera, come soggetto promotore e ognuno dei soggetti ospitanti. La convenzione può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, e definisce gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti. Per ciascun tirocinante deve essere allegato alla convenzione un progetto di tirocinio personalizzato, nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi formativi. La convenzione definirà orari e modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del progetto personalizzato di ogni singolo beneficiario, che in ogni modo non dovrà superare le 30 ore settimanali per una durata massima di 12 mesi.

Il tirocinio formativo si svolgerà presso le aziende/enti che hanno presentato la propria adesione e sono risultati idonei al presente avviso di manifestazione di interesse.

Complessivamente in tutto l'ambito territoriale della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera si prevede la realizzazione di circa n. 30 tirocini di inclusione sociale, aventi la durata di 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 mesi.

Per il tirocinio di inclusione sociale la Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera, in qualità di soggetto promotore, riconosce all'ente ospitante per ciascun tirocinante l'importo non superiore a 500 euro mensili, calcolato sulla base delle ore realmente effettuate il cui importo orario onnicomprensivo è pari ad euro 4,00, come previsto dall'Allegato A alla delibera della Regione Toscana n. 620 del 18/05/2020; il soggetto ospitante provvederà alla corresponsione dell'importo al tirocinante solo a seguito dell'effettivo svolgimento delle ore previste. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante dovrà aver partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal progetto personalizzato di tirocinio. Al termine del tirocinio il tirocinante potrà richiedere al Centro per l'impiego competente territorialmente la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino.

La SDS, in qualità di soggetto promotore, rimborserà al soggetto ospitante per ogni tirocinante il costo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, per la responsabilità civile verso terzi e le spese per visite mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, necessari ai fini della corretta esecuzione del tirocinio.

Articolo 1 – Oggetto dell'Avviso

Con il presente avviso si intende costituire un elenco di soggetti disponibili ad ospitare i beneficiari di tirocini di inclusione sociale, individuati nell'ambito delle azioni progettuali a valere sulla Quota servizi del Fondo povertà annualità 2019 e 2020, volti a favorire l'orientamento, la formazione, l'inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone beneficiarie di Reddito di cittadinanza prese in carico dai servizi socio-sanitari della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera.

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione

Possono manifestare la loro disponibilità imprese e datori di lavoro privati e pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed altri enti del Terzo settore in possesso dei seguenti requisiti:

- di avere sede legale e/o operativa all'interno del territorio dei Comuni consorziati con la Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera (in considerazione dell'obbligo per i percettori di RdC di svolgere il tirocinio di inclusione nel Comune di residenza);
- di essere iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.; oppure di essere iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (CTS), e/o iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo "RUNTS"), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all'art. 101 del CTS, nel caso di ETS, quali, le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni;
- essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi previdenziali (DURC) (se previsti);
- possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art 80 dl D. Lgs. N 50/2016 (Codice dei

Contratti pubblici);

- essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei termini individuati dall'articolo 86 ter, comma 1, lettera c) del DPGR 47/R del 2003, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

L'insussistenza di anche uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza.

Articolo 3 – Compiti ed obblighi dei soggetti ospitanti

Il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante purché non contemporaneamente e nei limiti numerici consentiti dalla legge. Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività compatibili con gli obiettivi di inclusione sociale e di reinserimento. Non può utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale, così come stabilito dall'art. 8 Allegato A della delibera n. 620 del 18.05.2021 *DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI "TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE"*

In particolare i soggetti ospitanti dovranno:

- stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore;
- attivare il tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati, con particolare riferimento all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- provvedere alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm. e i.i.;
- concordare, in forma scritta, preventivamente con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc);
- designare uno o più tutor interni, con la prescrizione di almeno 1 tutor per ogni 3 tirocinanti, con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori, in possesso di competenze professionali adeguate, coerenti con il progetto e sufficienti a monitorare le attività;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collaborare con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
- mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc, idonei allo svolgimento delle attività assegnate;
- effettuare congiuntamente al soggetto promotore, la valutazione finale degli esiti della

- partecipazione al tirocinio per ciascuno dei beneficiari;
- attivare la procedura prevista per l'avvio dei percorsi formativi a supporto del tirocinio, ove necessario;
- curare la gestione e l'invio mensile del registro delle presenze dei tirocinanti;
- provvedere al pagamento mensile delle indennità previste ai tirocinanti, secondo le modalità definite nella convenzione.

In ogni caso il soggetto ospitante dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di tirocini di inclusione sociale.

Articolo 4 – Compiti e obblighi del soggetto promotore (Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera)

Il soggetto promotore dei tirocini è il soggetto titolare delle funzioni in materia sociale e sanitaria territorialmente competente a livello di ambito di zona-distretto, ai sensi della legge regionale 41/2005 e della legge regionale 40/2005.

Il soggetto promotore garantisce la qualità e l'efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nel progetto personalizzato di Tirocinio e nella convenzione.

In particolare è tenuto a:

fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
 stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante;
 supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
 segnalare al soggetto ospitante eventuali elementi di irregolarità rispetto alla normativa regionale, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di tirocinio;

effettuare la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti e monitorare in itinere il percorso.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di:

- erogare per ogni convenzione di tirocinio l'importo necessario alla realizzazione, con le modalità definite nella convenzione;
- farsi carico di promuovere i tirocini individuando i soggetti disponibili ad ospitare per il tirocinio i possibili beneficiari;
- redigere il progetto di tirocinio e le sue eventuali variazioni, in collaborazione con il soggetto ospitante e consegnarlo al tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, unitamente ad una copia della convenzione;
- procedere al monitoraggio dei tirocini;
- rimborsare le spese sostenute per spese accessorie, RC, INAIL, visite mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, ai fini della corretta esecuzione del progetto, come definito nella convenzione;
- assicurare un'adeguata attività di tutoraggio per tutta la durata delle attività previste collaborando con il tutor dell'ente ospitante alla redazione della scheda individuale e dell'attestazione finale;
- predisporre sulla base della valutazione del soggetto ospitante e del servizio competente alla presa in carico una relazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte durante il tirocinio. La relazione, redatta sulla base del modello approvato con apposito atto regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale e viene consegnata anche al tirocinante.
- individuare la figura professionale del case-manager, tutor dei tirocini.

Art. 5 – Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse

La dichiarazione di adesione alla manifestazione di interesse in conformità al modello **Allegato A** è parte integrante del presente avviso, redatta in forma di autocertificazione firmata dal legale rappresentante, deve obbligatoriamente contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi del referente (persona fisica) incaricato e del legale rappresentante. Deve, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione, della copia del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità. Nella dichiarazione di adesione alla manifestazione di interesse l'Ente, oltre a dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente avviso, dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti.

La dichiarazione di adesione alla manifestazione di interesse dovrà pervenire per posta certificata all'indirizzo PEC

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

entro **le ore 12:00 del giorno 3 giugno 2023** (faranno fede la data e l'orario di invio della PEC) e dovrà avere ad oggetto la seguente dicitura: **'Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di enti ospitanti per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale per le persone beneficiarie del reddito di cittadinanza dell'ambito territoriale della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera – Quota servizi fondo povertà 2019 CUP J51B19000810001 – Quota servizi fondo povertà 2020 CUP J51H22000120001'**.

Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera ove per qualsiasi motivo la manifestazione di interesse non pervenga entro il termine previsto perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa che il presente avviso pubblico rimarrà comunque valido anche oltre la predetta scadenza in quanto trattasi di un elenco aperto in continuo aggiornamento, per il quale saranno valutate con cadenza mensile eventuali nuove candidature.

Art. 6 – Individuazione dei soggetti ospitanti

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ed integrate ove necessario da opportune certificazioni, apposita commissione interna, nominata e costituita con determinazione della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera procederà all'approvazione del primo elenco degli enti disponibili ad ospitare tirocini, stilato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Art. 7 – Inammissibilità delle domande

Sono considerate inammissibili e quindi escluse dalle successive fasi della procedura, le manifestazioni d'interesse:

- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 2 del presente Avviso
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all'art. 5 del presente Avviso
- prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso

Solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l'Amministrazione procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti.

Art. 8 – Stipula e durata dell'accordo di collaborazione

Il rapporto di collaborazione tra la SdS AVC-VDE e il soggetto ospitante sarà formalizzato con sottoscrizione di apposita convenzione corredata dal progetto personalizzato di tirocinio predisposto per ciascun soggetto tirocinante. La convenzione ed il progetto personalizzato di tirocinio saranno redatti sulla base dei modelli approvati con decreto dirigenziale RT n. 17624 del 23/10/2020.

Art. 9 – Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina-Valdera <http://www.sdsvaldera.it/>.

Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali

La SdS AVC-VDE informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 101/2018, tratterà i dati di cui è in possesso per finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Titolare del trattamento è la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera, Via A. Fantozzi, 14 - 56025 Pontedera (PI) nella persona del suo legale rappresentante. L'informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito

<http://www.sdsvaldera.it/>

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Flavio Corsinovi, e-mail:

flavio.corsinovi@centrostudentilocali.it, PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Privacy.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è la Dr.ssa Patrizia Salvadori Direttore della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera. Il risultato della presente manifestazione sarà pubblicato sul sito istituzionale <http://www.sdsvaldera.it/>.

